



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03-11-2014 (punto N 10)

Delibera N 940 del 03-11-2014

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile PAOLA GARVIN

Estensore STEFANIA COMPARINI

Oggetto

MODIFICA DEL D.P.G.R. 17/R/2013 "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 60 DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 77 (LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2013). INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LA LOTTA ALLA POVERTA' ". APPROVAZIONE.

Presenti

| | | |
|------------------|-------------------------|-------------------|
| ENRICO ROSSI | ANNA RITA BRAMERINI | ANNA MARSON |
| GIANNI SALVADORI | GIANFRANCO SIMONCINI | LUIGI MARRONI |
| VITTORIO BUGLI | VINCENZO CECCARELLI | STEFANIA SACCARDI |
| EMMANUELE BOBBIO | SARA NOCENTINI | |

Assenti

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

| Denominazione | Pubblicazione | Tipo di trasmissione | Riferimento |
|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------|
| A | Si | Cartaceo+Digitale | MODIFICHE AL REGOLAMENTO |

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 60 “Interventi finanziari per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà” della L.R. 72/2012 che prevede il sostegno regionale ad iniziative di microcredito e di azioni aventi analoghe finalità a favore delle famiglie e delle persone fisiche previste in progetti tesi a promuovere l’inclusione sociale e la lotta alla povertà presentati dai soggetti del terzo settore;

Visto in particolare il comma 4 dell'art. 60 L.R.77/2012 che stabilisce che la Giunta regionale, con regolamento stabilisca la tipologia del sostegno finanziario regionale, l’ammontare massimo e le modalità per la relativa gestione, la compartecipazione dei soggetti proponenti i progetti, le finalità dei progetti, le procedure di gestione e le modalità di rendicontazione;

Vista la decisione di Giunta n. 4 del 29/01/2013;

Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 28 agosto 2014;

Visto il parere della Direzione Generale della Presidenza di cui all'art. 16 del Regolamento interno della Giunta Regionale Toscana n. 1 del 18 maggio 2009;

Vista la delibera di Giunta n. 760 del 15/09/2014 avente per oggetto “Modifica del D.P.G.R. 17/R/2013 (Regolamento di attuazione dell'articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (legge finanziaria per l'anno 2013) "interventi di sostegno finanziario per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà” approvazione ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'articolo 42 dello statuto;

Visto il parere favorevole, di cui al succitato art. 42 dello Statuto, espresso dalla IV Commissione consiliare “Sanità e politiche sociali” nella seduta del 16 ottobre 2014 ;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare in via definitiva le modifiche al Regolamento D.P.G.R. 17/R/2013 (Regolamento di attuazione dell'articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (legge finanziaria per l'anno 2013) "interventi di sostegno finanziario per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà” allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
PAOLA GARVIN

IL DIRETTORE GENERALE
VALTERE GIOVANNINI

PROPOSTA DI MODIFICA DEL D.P.G.R. 17/R/2013 (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 60 DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 77 (LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2013) "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LA LOTTA ALLA POVERTA' "

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1- Sostituzione del punto 4 del preambolo del d.p.g.r. 17/R/2013

Art. 2- Sostituzione del punto 6 del preambolo del d.p.g.r. 17/R/2013

Art. 3- Modifica dell'art. 5 del d.p.g.r. 17/R/2013

Art. 4- Modifica dell'art. 6 del d.p.g.r. 17/R/2013

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117 comma 6 della Costituzione;

Visto l'articolo 42 comma 2 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 28 agosto 2014;

Vista la delibera di Giunta n. 760 del 15/09/2014 avente per oggetto "Modifica del D.P.G.R. 17/R/2013 (Regolamento di attuazione dell'articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (legge finanziaria per l'anno 2013) "interventi di sostegno finanziario per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà" approvazione ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'articolo 42 dello statuto;

Visto il parere favorevole, di cui al succitato art. 42 dello Statuto, espresso dalla IV Commissione consiliare "Sanità e politiche sociali" nella seduta dell'16 ottobre 2014 ;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 3 febbraio 2014, n.4;

Considerato quanto segue:

1. La previsione, nel progetto di inclusione sociale, dello svolgimento di attività di utilità

- sociale da parte del beneficiario del sostegno finanziario ricevuto si rivela di difficile attuazione pratica e gestionale, oltre che di un'incidenza statisticamente poco significativa.
2. Il rafforzamento della collaborazione tra i soggetti del terzo settore e i servizi sociali territoriali richiede un flusso informativo costante dai primi verso i secondi in merito all'attuazione degli interventi effettuati.

Si approva il presente regolamento

Art. 1

Sostituzione del punto 4 del preambolo del d.p.g.r. 17/R/2013

1. Il punto 4 del preambolo del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2013, n. 17/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 "Interventi di sostegno finanziario per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà") è sostituito dal seguente:

"L'indicazione dei contenuti del progetto è fondamentale anche nella seconda fase, in cui il soggetto del terzo settore valuta proprio sulla base di essi le richieste di sostegno finanziario, verificando la sussistenza di requisiti puntualmente elencati, ma anche le particolari condizioni di difficoltà familiare in cui la persona si trova e la natura delle spese che deve sostenere. L'attuazione del progetto di sostegno ha lo scopo specifico di evitare che i beneficiari possano precipitare in una condizione di vera e propria indigenza ed emarginazione sociale."

Art. 2

Sostituzione del punto 6 del preambolo del d.p.g.r. 17/R/2013

1. Il punto 6 del preambolo del d.p.g.r. 17/R/2013 è sostituito dal seguente:
"Allo scopo di evitare duplicazioni di interventi e dispersione di risorse è fondamentale rafforzare la collaborazione tra soggetti del terzo settore e servizi sociali professionali, anche prevedendo che i primi comunichino ai secondi gli interventi effettuati."

Art. 3

Modifica dell'art. 5 del d.p.g.r. 17/R/2013

1. Nell'articolo 5, comma 3, dopo le parole "lettera i)" sono aggiunte le seguenti "e informano gli operatori dei servizi sociali professionali in merito agli interventi effettuati".

Art. 4

Modifica dell'art. 6 del d.p.g.r. 17/R/2013

1. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 17/R/2013.